



Ordine dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali della Provincia di Lecce



CORSO PER 1° RILASCIO DELLA ABILITAZIONE ALLA CONSULENZA IN MATERIA DI UTILIZZO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI

**Art. 8 c. 3 D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150
Cap. A.1 PAN - D.M. 22 gennaio 2014
D.G.R. 30 marzo 2015, n. 627**

Ecotekne – Università del Salento, 18 -22 marzo 2016

dottore agronomo Giacomo Carreras

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001

(G.U. n. 165 del 18 luglio 2001 – Suppl. Ordinario n. 190)

Art. 42, comma 3 prevedeva che gli acquirenti e gli utilizzatori di PFS e coadiuvanti di PFS dovessero conservare:

- in modo idoneo, per il periodo di **un anno**, le fatture di acquisto, nonché copia dei moduli di acquisto dei prodotti con classificazione di pericolo T⁺, T e X_n (art. 24, comma 6)
- presso l'azienda, un registro dei trattamenti effettuati annotando entro 30 giorni dall'acquisto - a cura dell'utilizzatore che lo deve sottoscrivere:
 - 1) i **dati anagrafici** relativi all'azienda;
 - 2) la denominazione della coltura trattata e l'estensione espressa in ha, nonché **le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta**;
 - 3) la **data del trattamento**, il **prodotto** e la relativa **quantità impiegata**, espressa in kg o l, nonché l'**avversità** che ha reso necessario il trattamento.

MODULO PER L'ACQUISTO

All'atto dell'acquisto dei PFS "Molto Tossici", "Tossici" e "Nocivi", l'acquirente deve apporre la propria firma su un modulo di acquisto, in duplice copia, numerato progressivamente a cura del venditore.

Il venditore deve restituire copia debitamente compilata del modulo d'acquisto.

Inoltre è necessario che l'acquirente **esami le confezioni** per controllarne l'integrità e lo stato di conservazione.

MAI SFUSI !!!

dr. agr. G. CARRERAS

VENDITORE E INDIRIZZO				ALLEGATO 1 (Art. 24, Comma 6°, DPR 290/2001)	
				Modulo per l'acquisto di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici, nocivi e loro coadiuvanti	
				Abilitazione vendita n. Del	
ACQUIRENTE			INDIRIZZO		
AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DA				IN DATA	
PRODOTTI FITOSANITARI		NUMERO DI REGISTRAZIONE	QUANTITA'	DESTINAZIONE AGRICOLA O COMMERCIALE	
L'acquirente anzidetto dichiara che si atterrà scrupolosamente alle prescrizioni ed alle indicazioni riportate sulle confezioni dei prodotti fitosanitari sopra indicati nonché alle AVVERTENZE GENERALI riportate in calce al presente modulo e che è edotto sulle precauzioni da adottare al fine di evitare ogni danno alle persone ed agli animali.					
Firma dell'acquirente:					

AVVERTENZE GENERALI

- 1) Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
- 2) Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- 3) Conservare la confezione ben chiusa.
- 4) Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- 5) Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- 6) Evitare di respirare i vapori o le polveri e non operare contro vento proteggendosi adeguatamente la pelle e gli occhi con indumenti protettivi secondo le indicazioni riportate sulle confezioni del prodotto.
- 7) Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- 8) Rendere inutilizzabili o innocue dopo l'uso le confezioni che contenevano il prodotto con i mezzi indicati sulle confezioni stesse.
- 9) In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli l'etichetta del prodotto e il foglio illustrativo che eventualmente lo accompagna.
- 10) In ogni caso leggere attentamente le avvertenze e prescrizioni riportate sulle etichette ed attenersi strettamente ad esse.

La firma segna il **passaggio di responsabilità** dal venditore all'acquirente per la conservazione, per l'impiego del prodotto acquistato e per qualsiasi uso improprio del prodotto fitosanitario, oltre che per il trasporto.

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

Circolare 30 ottobre 2002

(modalità applicative dell'art.42 del D.P.R. 290/2001)

Bisogna annotare obbligatoriamente i dati relativi ai trattamenti fitosanitari eseguiti in azienda.

La **CIRCOLARE 30 ottobre 2002** recante **modalità applicative dell'art. 42 del D.P.R. n. 290/2001**, prevede la conservazione in azienda da parte degli acquirenti e/o utilizzatori dei prodotti fitosanitari o coadiuvanti di prodotti fitosanitari, di un **Registro dei Trattamenti** (o "**Quaderno di Campagna**") effettuati **nel corso stagione di coltivazione**

Le Organizzazioni professionali di categoria possono fornire assistenza tecnica ai soggetti interessati, fermo restando che **il registro dovrà rimanere in azienda** per le eventuali verifiche delle autorità regionali competenti e **va compilato e sottoscritto dal titolare.**

art. 16 D.Lgs 150/2012

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

Modificata dall'art. 20 del D.P.R. 28 febbraio 2012, n.55

Può esser costituito da:

- **un unico modulo aziendale** che riporta cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture presenti,
- **una serie di moduli distinti**, relativi ciascuno all'elenco cronologico dei trattamenti eseguiti su **ogni singola coltura** agraria.

Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i **tre anni successivi** a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati.

Tale registro deve riportare:

Art. 20 DPR 55/2012

- i **dati anagrafici** dell'azienda;
- la denominazione della **cultura** trattata e la sua **estensione** espressa in ha, ~~oltre alle date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta;~~
- la **data del trattamento**, il **prodotto usato** e la relativa **quantità impiegata** espressa in kg o l, nonché l'avversità (**target**) che ha reso necessario il trattamento.

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con **tutti i prodotti fitosanitari** e i relativi coadiuvanti utilizzati in azienda (classificati *molto tossici, tossici, nocivi, irritanti, pericolosi per l'ambiente o non classificati*) **ENTRO IL PERIODO DELLA RACCOLTA O AL MAX ENTRO TRENTA GIORNI** dall'esecuzione del trattamento.

Conservare le fatture e/o i d.d.t. per tre anni

SCOPO DEL REGISTRO

- fornire il quadro complessivo della “**pressione ambientale**”;
- ricavare informazioni circa la **correttezza** degli usi dei prodotti fitosanitari.

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

- **utilizzatore dei PFS = titolare dell'azienda** (acquirente)
adempimento a carico del titolare (proprietario o conduttore dell'azienda agricola) che alla fine dell'anno solare deve sottoscriverlo.
- **utilizzatore dei PFS ≠ titolare dell'azienda** (acquirente)
dovrà esserci in azienda unitamente al registro dei trattamenti, **relativa delega scritta da parte del titolare**. fine dell'anno solare deve sottoscriverlo
- **trattamenti realizzati da contoterzisti**
il registro andrà compilato dal titolare dell'azienda sulla base di un modulo rilasciato dal contoterzista per **ogni singolo trattamento**, ovvero, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni trattamento.
- **trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative**
il registro dei trattamenti (**unico** per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e dovrà essere **compilato e sottoscritto dal legale rappresentante** previa delega rilasciatagli dai soci.
- Gli utilizzatori dei PFS possono avvalersi dei **centri di assistenza agricola** (art. 3-bis D.Lgs. 165/1999), previa notifica a ASL competente.

**IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI DOVRÀ ESSERE ESIBITO
SU RICHIESTA DELL'AUTORITÀ COMPETENTE**

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche in caso di **interventi fitosanitari per:**

- **la difesa delle derrate alimentari immagazzinate**
- **gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo** (verde pubblico, diserbo canali, sedi ferroviarie, ecc.).

Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari (PPO) il cui raccolto è destinato al consumo proprio.

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

In presenza di **corpi aziendali distinti** il registro dei trattamenti può essere **conservato** :

- presso la sede legale dell'azienda agricola
- presso ciascuno dei corpi aziendali (riportando solo gli interventi relativi al singolo corpo aziendale).

L'annotazione delle **fasi fenologiche di fioritura e raccolta** può essere indicativa quando per una stessa coltura tali epoche risultino diverse in relazione alle cultivar presenti.

Prescrizioni per la vendita dei PFS (Art. 10 D.Lgs. n. 150/2012)

Dal 26 novembre 2015

Al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del certificato di abilitazione alla vendita o di consulente per fornire all'acquirente informazioni su

- rischi per la salute umana e l'ambiente
- corretto smaltimento dei rifiuti
- pericoli connessi all'esposizione
- stoccaggio, manipolazione, applicazione e smaltimento.

utilizzatori non professionali

Entro il 26 novembre 2013 dovevano essere adottate specifiche disposizioni per l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad **utilizzatori non professionali**.

Prescrizioni per la vendita dei PFS (Art. 10 D.Lgs. n. 150/2012)

Dal 26 novembre 2015

- a) il distributore ha l'obbligo di accertare la **validità del certificato di abilitazione** di cui all'articolo 9 e l'identità dell'acquirente, e di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero dell'abilitazione;
- b) le prescrizioni di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, si applicano a tutti i **prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori professionali**.

Dal 26 novembre 2015 è vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di PFS che non recano in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali».

Prescrizioni per la vendita dei PFS (Art. 10 D.Lgs. n. 150/2012)

Al comma 6, si intende disciplinare la vendita di prodotti fitosanitari attraverso **canali alternativi alla vendita diretta**, come la vendita «on-line», al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni previste dal decreto.

Con ulteriori decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, verranno stabilite tali misure.

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

D.Lgs. 14 agosto 2012, n.150

(Attuazione della Direttiva 2009/128/CE)

Art. 16 Dati di produzione, vendita e utilizzazione

Le persone titolari di impresa o le società che commercializzano e vendono PFS e coadiuvanti di PFS sono tenuti a trasmettere annualmente, **entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare** (per i prodotti venduti nell'anno 2015 prorogata fino al 31 maggio 2016), **in via telematica al Sian o su supporto magnetico all'Autorità regionale competente** la scheda informativa sui dati di vendita secondo modalità tecniche definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali secondo Circolare del 18 Novembre 2015.

LA SCHEDA FA RIFERIMENTO SOLO ALLE VENDITE EFFETTUATE ALL'UTILIZZATORE FINALE.

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

D.Lgs. 14 agosto 2012, n.150

(Attuazione della Direttiva 2009/128/CE)

Art. 16 Dati di produzione, vendita e utilizzazione

La **scheda informativa** di cui al comma 1 deve riportare:

- a) informazioni relative al dichiarante, quali la ragione sociale o cognome e nome, se trattasi di persona fisica, partita IVA o codice fiscale, sede e recapito telefonico o fax o e-mail, nonché la specificazione se titolare dell'autorizzazione o intermediario (**intermediario** esercizio di vendita che fornisce i PFS);
- b) informazioni relative ai prodotti di cui al comma 1, quali denominazione, numero di registrazione, quantità espresse in chilogrammi o litri.

Non vanno dichiarati i PPO e quei prodotti non misurabili in peso o in volume (es. feromoni venduti a numero).

Vanno dichiarati tutti i prodotti, sia quelli soggetti a patentino che quelli non soggetti

REGISTRO delle CONCIMAZIONI

Alcune Regioni hanno legiferato in merito all'obbligo di tenuta del **REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI**.

Ad es. il Veneto ettari obbliga TUTTE le aziende con **SAU al di sopra di 14,8** (applicazione media di 3000 kg/anno di N₂) a registrare **gli impieghi di concimi azotati** a prescindere dalla tipologia di sostanza azotata impiegata, quindi anche se vengono usati solo concimi chimici e non effluenti zootecnici.

La normativa ne prevede l'obbligo, LOGICAMENTE, anche per tutte le aziende, che sono obbligate già a presentare un **Piano di Utilizzazione Agronomica** in Regione (ZVN o casi specifici di ZO).

Con delibera sono stati approvati i criteri generali e le procedure per la registrazione delle fertilizzazioni, nonché i riferimenti specifici delle indicazioni da annotare sul registro.

**La normativa è inquadrata all'interno della
Direttiva Nitrati** (91/767/CEE)

REGISTRO delle CONCIMAZIONI

La Regione Puglia con **DGR del 30 dicembre 2005, n. 2036** ha designato e perimetrato le **Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola**:

92057 ha (5% dell'intero territorio regionale).

Tra gli obblighi delle aziende agricole pugliesi ricadenti in ZVN:

5. disposizioni tecnico-amministrative

Le aziende sono **obbligate a tenere un registro aziendale** sul quale annotare tutte le operazioni colturali dalle quali derivino apporti di azoto al terreno.

Le aziende coinvolte devono presentare alla Provincia competente:

- **COMUNICAZIONE**
- **PUA** (Piano Utilizzazione Agronomica del suolo): massimo 5 anni - limite di 170 kg/anno N₂. Redatto da tecnico agricolo abilitato in via previsionale e puntuale (apporti effettivi).

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

REGISTRO DEI TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI

Allegato 1

scheda A
USO AGRICOLO

ANNO: _____

Ditta/Ente:	Indirizzo:
Partita I. V. A. /C.F.	Telefono/Fax
Cultura e varietà principale:	
Superficie in Ha.:	Data semina o trapianto:
Protetta in Ha.:	Data inizio fioritura:
Pieno campo in Ha.	Data inizio raccolta:

Data	Nome commerciale prodotto fitosanitario	Quantità impiegata (l. o Kg.)	Superficie trattata (ettari)	Avversità che rende necessario il trattamento	Nome/firma di chi effettua il trattamento (1)	Località in cui viene effettuato il trattamento

(1) La firma va apposta nel caso in cui il trattamento è stato effettuato da un "contollerzista".

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

REGISTRO DEI TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI

Allegato Z

scheda B
USO EXTRA AGRICOLO

ANNO: _____

Ditta/Ente:	Indirizzo:
Partita I. V. A. /C.F.	Telefono/Fax:

Data	Nome commerciale prodotto fitosanitario	Quantità impiegata (l. o Kg.)	Superficie trattata (ettari)	Ambito di utilizzo (1)	Avversità che rende necessario il trattamento	Nome/firma di chi effettua il trattamento (2)

(1) Indicare se : A = Aree incolte (es. bordi stradali, aree ferroviarie, aree fluviali, aree rurali o civili incolte, argini fossi ecc.)
B = piante floreali;
C = piante ornamentali;
D = prati e tappeti erbosi;
E = derrate vegetali immagazzinate

(2) La firma va apposta nel caso in cui il trattamento è stato effettuato da un "contobenzista".

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

REGISTRO DEI TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI

Allegato 3

SCHEDA TRATTAMENTO CONTOTERZISTI

Ragione sociale:	_____
Indirizzo:	_____
Capitale sociale:	_____
Partita IVA:	_____
Registro imprese di:	_____ n. iscrizione _____
Spettabile (1)	_____

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO TRATTAMENTO CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI

Autorizzazione (2) rilasciata da:	_____ in data _____
Titolare autorizzazione (2):	_____
Tipo di coltura trattata:	_____ Estensione (in ha): _____
Nome del prodotto utilizzato (3):	_____
Quantità:	_____ kg _____ lt _____
Data inizio trattamento	_____ Data fine trattamento _____
Data	_____
Firma (5)	_____
	Per ricevuta (6) _____

NOTE

(1) Dati azienda committente

(2) "Patentino": da compilare solo in caso di trattamenti effettuati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti molto tossici, tossici o nocivi.

(3) Dati della persona, titolare del "patentino", che ha effettuato il trattamento.

(4) Denominazione commerciale.

(5) Legale rappresentante azienda agromeccanica.

(6) Firma legale rappresentante azienda committente.

DATABASE DG SANCO

Direzione Generale Salute e Consumatori (DG SANCO)

<http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=IT>



PLANTS

EU Pesticides database

European Commission > Food Safety > Plants > Pesticides > Pesticides Database

HEALTH FOOD ANIMALS **PLANTS**

PESTICIDES

- EU Pesticides database
- Search active substances
- Search products
- Search pesticide residues
- Download MRLs data
- Sustainable use of pesticides
- Approval of active substances
- Authorisation of Plant Protection Products
- Maximum Residue levels

« ALL TOPICS

Help and tips | Disclaimer | Cookies | Legal notice | Contact | Search | Italian (IT)

EU - Pesticides database

ACTIVE SUBSTANCES
Regulation (EC) No 1107/2009

PESTICIDES EU-MRLs
Regulation (EC) No 396/2005

Latest active substance updates

- Update of Review Reports taken note of by the PAFF in July 2015 **05/10/2015**
- Update of Review Reports taken note of by the PAFF in May 2015 **28/07/2015**
- Update of active substances listed as candidates for substitution **24/07/2015**
- Upload of Review Reports taken note of by the PAFF in March 2015
- Insertion of the latest publications in the EU Official Journal
- Update of the classification of active substances according to Regulation (EC) No 1272/2008. **05/05/2015**
- Directive 67/548/EEC will be repealed on 1 June 2015.
- Insertion of the latest publications in the EU Official Journal **31/03/2015**

Latest MRL updates

- Insertion of MRLs for Commission Regulation (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for amidosulfuron, fenhexamid, kresoxim-methyl, thiacloprid and trifloxystrobin in or on certain products **07/09/2015**
- Insertion of MRLs for Commission Regulation (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for difenoconazole, fluopicolide, fluopyram, isoprazam and pendimethalin in or on certain products **26/08/2015**
- Insertion of MRLs for Commission Regulation (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bone oil, carbon monoxide, cyprodinil, dodemorph, iprodione, metaldehyde, metazachlor, paraffin oil (CAS 64742-54-7), petroleum oils (CAS 92062-35-6) and propargite in or on certain products **28/07/2015**
- Insertion of MRLs for Commission Regulation (EU) 2015/868 of 26 May 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2,4,5-T, bifenox, bifenox...

DATABASE DG SANCO

Direzione Generale Salute e Consumatori (DG SANCO)

<http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=IT>



PLANTS

EU Pesticides database

European Commission > Food Safety > Plants > Pesticides > Pesticides Database

HEALTH FOOD ANIMALS **PLANTS**

Search active substances

[Pesticides home](#) [Advanced Search](#) [Export to Excel](#)

Search:

Showing 1 to 50 of 1,318 entries records per page

< 1 2 3 4 5 ... 27 >

Name	Status under Reg. (EC) No 1107/2009	Date of approval	Expiration of approval	Legislation
(4Z-9Z)-7,9-Dodecadien-1-ol	Not Approved			2004/129/EC
(E)-10-Dodecen-1-yl acetate	Not Approved			2004/129/EC
(E)-11-Tetradecen-1-yl acetate	Approved	01/09/2009	31/08/2019	2008/127Reg. (EU) No 540/2011Reg. (EU) No 918/2014
(E)-2-Methyl-6-methylene-2,7-octadien-1-ol (myrcenol)	Not Approved			2007/442
(E)-2-Methyl-6-methylene-3,7-octadien-2-ol (isomyrcenol)	Not Approved			Reg 647/2007
(E)-5-Decen-1-ol	Approved	01/09/2009	31/08/2019	2008/127Reg. (EU) No 540/2011
(E)-5-Decen-1-yl acetate	Approved	01/09/2009	31/08/2019	2008/127Reg. (EU) No 540/2011
(E)-8-Dodecen-1-yl acetate	Approved	01/09/2009	31/08/2019	2008/127Reg. (EU) No 540/2011
(E)-9-Dodecen-1-yl acetate	Not Approved			2007/442

DATABASE DG SANCO

Direzione Generale Salute e Consumatori (DG SANCO)

<http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=product.selection&language=IT>

**PLANTS**

EU Pesticides database

European Commission > Food Safety > Plants > Pesticides > Pesticides Database

HEALTHFOODANIMALS**PLANTS**

PESTICIDES

EU Pesticides database

Search active substances

Search products

Search pesticide residues

Download MRLs data

Sustainable use of pesticides

Approval of active substances

Authorisation of Plant Protection Products

Maximum Residue levels

« **ALL TOPICS**

Search products

Table legend

 Open details |  Category |  Group |  Subgroup |  Main product |  Others

50  records per page

Showing 51 to 100 of 378 entries

Search:

< 1 **2** 3 4 5 ... 8 >

Code number	Groups and examples of individual products to which the MRLs apply (Part A of Annex I to Commission Regulation 396/2005)
 0154060	 More di gelso (nero e bianco)
 0154070	 Azzeruoli
 0154080	 Bacche di sambuco
 0154990	 Altri
 0160000	 Frutta varia con
 0161000	 a) Frutta con buccia commestibile
 0161010	 Datteri
 0161020	 Fichi
 0161030	 Olive da tavola

RIDUZIONE e RAZIONALE IMPIEGO dei PFS

LOTTA INTEGRATA

La **lotta integrata** rappresenta l'evoluzione della lotta guidata nell'ottica dell'ulteriore riduzione delle sostanze chimiche, resa possibile sfruttando **tutti i fattori e le tecniche di difesa disponibili** per la difesa delle colture agrarie, quali:

- **Mezzi chimici**: basati sui concetti della lotta guidata;
- **Mezzi biologici**: es. *Bacillus thuringiensis*;
- **Mezzi agronomici**: intervenendo con **tecniche agronomiche appropriate** (concimazioni, irrigazioni, pacciamature, lavorazioni al terreno, rotazioni e consociazioni, potatura ecc.) per prevenire e/o contenere determinate avversità;

RIDUZIONE e RAZIONALE IMPIEGO dei PFS

LOTTA INTEGRATA

- **Mezzi fisici**: uso del calore per la concia delle sementi (acqua calda e vapore) o uso delle radiazioni solari per la disinfezione del terreno (solarizzazione);
- **Mezzi genetici**: utilizzando specie e varietà di **piante migliorate geneticamente** per la resistenza ad alcune malattie.
- **Mezzi biotecnologici**: impiegando **feromoni** sessuali o attrattivi sessuali, ossia "odori" che vengono emessi dalle femmine per richiamare i maschi della stessa specie all'accoppiamento, utilizzati per la **cattura massale** o per **l'attract and kill**.

RIDUZIONE e RAZIONALE IMPIEGO dei PFS

LOTTA INTEGRATA

I **feromoni** (prodotti di sintesi) hanno tre possibilità applicative:

a) monitoraggio della specie dannosa;

b) cattura massale: consiste nel effettuare catture di massa, previo collocamento di un adeguato numero di trappole. Purtroppo il metodo della cattura massale trova riscontro solo su alcuni lepidotteri (rodilegno rosso e giallo, alcuni ricamatori dei fruttiferi, processionaria ecc.);

c) confusione sessuale o disorientamento: consiste nella diffusione nell'appezzamento di dosi massicce di attrattivo sessuale tramite particolari diffusori imbibiti collocati sulla vegetazione in numero variabile (400-600/ha), con cui si disorientano i maschi.



Con la lotta integrata la **difesa chimica** viene attuata solo quando non esistono alternative di contenimento del danno. L'approccio interdisciplinare "integrato" consente di ridurre al minimo l'impiego dei prodotti fitosanitari usando quelli a minor impatto sull'ambiente.

RIDUZIONE e RAZIONALE IMPIEGO dei PFS

LOTTA INTEGRATA

La difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari prevede:

- **Difesa integrata obbligatoria** a partire dal 1° gennaio 2014
- **Difesa integrata volontaria**
- **Agricoltura biologica** (Reg. 834/2007/CE)

Strategie fitosanitarie sostenibili



RIDUZIONE e RAZIONALE IMPIEGO dei PFS

PRODUZIONE INTEGRATA

La **produzione integrata** consiste in un “Sistema di coltivazione agricola che contribuisce a produrre alimenti di alta qualità attraverso l’uso di risorse naturali e di meccanismi regolatori per sostituire (diminuire) l’utilizzo di contaminanti (inquinanti) e per assicurare una produzione agricola sostenibile”. (**Norma UNI 11233:2009**)

Art. 4 Legge 3 febbraio 2011, n. 4 definisce «**produzione integrata**» il sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici.

Le basi della lotta integrata e della lotta guidata si sono concretizzate in specifici programmi di assistenza tecnica le cui norme sono riassunte nei **Disciplinari di produzione integrata** che annualmente vengono aggiornati dalla Regione.

RIDUZIONE e RAZIONALE IMPIEGO dei PFS

DIFESA INTEGRATA OBBLIGATORIA

- Applicazione di tecniche alternative di prevenzione
- Disponibilità di sistemi di monitoraggio
- Utilizzo di mezzi biologici per il controllo dei parassiti
- Ricorso a pratiche di coltivazione appropriate
- Uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente
- Posizionamento dei trattamenti in modo da ridurre il numero

L'art. 19 del D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 prevede che gli utilizzatori professionali di PFS, dal **1° gennaio 2014**, applichino i principi generali della difesa integrata obbligatoria, di cui all'**allegato III**.

RIDUZIONE e RAZIONALE IMPIEGO dei PFS

DIFESA INTEGRATA OBBLIGATORIA

Allegato III – Direttiva 128 e D.Lgs. 150/2012

1. La prevenzione e/o la soppressione di organismi nocivi dovrebbero essere perseguite o favorite in particolare da:

- Rotazioni colturali
- Tecniche colturali adeguate (es. falsa semina, densità della semina, potatura ecc.)
- Utilizzo di cultivar resistenti o tolleranti
- Utilizzo di sementi e materiale di propagazione standard/certificato
- Utilizzo di pratiche equilibrate di fertilizzazione e di irrigazione/drenaggio
- Prevenzione della diffusione di organismi nocivi mediante misure igieniche (pulitura regolare delle macchine e attrezzature)

RIDUZIONE e RAZIONALE IMPIEGO dei PFS

DIFESA INTEGRATA OBBLIGATORIA

Allegato III – Direttiva 128 e D.Lgs. 150/2012

- Protezione delle popolazioni di organismi utili, attraverso:
 - ✓ adeguate misure fitosanitarie
 - ✓ utilizzo/salvaguardia di infrastrutture ecologiche
- Sistemi di monitoraggio degli organismi nocivi (osservazioni sul campo) – Assoproli Bari
- Sistemi di allerta, previsione e diagnosi precoce scientificamente validi – pareri di consulenti qualificati
- Soglie d'intervento (definite per aree e colture specifiche)
- Utilizzo di prodotti selettivi a minore impatto sulla salute e l'ambiente
- Strategie antiresistenza (diversi PFS con diversi meccanismi d'azione)

RIDUZIONE e RAZIONALE IMPIEGO dei PFS

DIFESA INTEGRATA OBBLIGATORIA

Allegato III – Direttiva 128 e D.Lgs. 150/2012

- utilizzo di metodi di lotta alternativi:
 - ✓ mezzi agronomici
 - ✓ mezzi fisici
 - ✓ mezzi genetici
 - ✓ mezzi biologici e biotecnologici
 - ✓ mezzi chimici

Solo la razionale integrazione di tutti i metodi e mezzi di lotta disponibili permette di ottimizzare il rapporto rischi/benefici nella protezione delle colture.

RIDUZIONE e RAZIONALE IMPIEGO dei PFS

DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA

L'art. 20 del D.Lgs. 150/2012 prevede che gli utilizzatori professionali di PFS possono inoltre aderire a quanto prescritto dalla **Legge 3 febbraio 2011, n. 4** con riferimento al rispetto di:

- Disciplinari Regionali di Produzione Integrata, definiti secondo il DM 8 maggio 2014 nel Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (**SQNPI**)
- Norme Tecniche specifiche per ciascuna coltura (**disciplinari di produzione**) comprendenti oltre a quanto previsto per la difesa integrata obbligatoria anche una limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero degli interventi autorizzati.
- Marchio collettivo di qualità

PAN USO SOSTENIBILE PFS

SQNPI

**Art.2, c.3 LEGGE 3 febbraio 2011, n. 4 -
Disposizioni in materia di etichettatura e di
qualità dei prodotti alimentari**

**Sistema di qualità nazionale di
produzione integrata** - finalizzato a garantire
una qualità del prodotto finale
significativamente superiore alle norme
commerciali correnti.

La verifica del rispetto delle norme tecniche è
eseguita in base a uno specifico piano di
controllo da organismi terzi accreditati.

PAN USO SOSTENIBILE PFS

ADESIONE VOLONTARIA

Art. 2, c.5 Legge 3 febbraio 2011, n. 4

L'adesione al SQNPI è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la disciplina di produzione integrata e si sottopongono ai relativi controlli.

PAN USO SOSTENIBILE PFS

ORGANISMO TECNICO-SCIENTIFICO

Art.2, c.6 LEGGE 3 febbraio 2011, n. 4

Organismo tecnico-scientifico OTS

Organizzato in gruppi di lavoro omogenei per materia, ha il compito di definire lo standard e le procedure di gestione ed in particolare:

- a) il regime e le modalità di gestione del Sistema
- b) la disciplina produttiva
- c) il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi al Sistema
- d) adeguate misure di vigilanza e controllo.

PAN USO SOSTENIBILE PFS

ORGANISMO TECNICO-SCIENTIFICO

DM 8 maggio 2014, n. 4890

Ha istituito l'OTS, insediatosi presso il Mipaaf il 27 novembre 2014.

Esso sovrintende alle attività del SQNPI ed è composto da:

- 1 esperto in materia di produzione integrata e sistemi di qualità, in rappresentanza di ciascuna regione e provincia autonoma;
- 2 rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzione di presidente;
- 2 rappresentanti del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione (CRA);
- 1 rappresentante di istituzioni scientifiche di livello nazionale competenti in materia di produzione integrata.

PAN USO SOSTENIBILE PFS

I COMPITI DELL'OTS

1/2

- integra la norma, estendendo la disciplina della P.I. a tutti i comparti individuati dalla legge
- approva i criteri, i principi generali e le procedure per la gestione del SQNPI
- approva i criteri e i principi generali di produzione integrata e le relative linee guida nazionali di produzione integrata suddivise nelle sezioni della difesa e delle tecniche agronomiche
- aggiorna periodicamente le LGNPI in funzione dell'evoluzione giuridica e tecnico scientifica
- approva i criteri e i principi generali e le relative linee guida nazionali per la redazione dei piani di controllo

PAN USO SOSTENIBILE PFS

I COMPITI DELL'OTS

2/2

- propone le modifiche e le integrazioni ai criteri ed ai principi generali e alle linee guida sia della norma della produzione integrata che dei piani di controllo, a seguito dell'analisi periodica delle problematiche e delle proposte;
- propone le modalità di intervento nei settori in cui si applica la produzione integrata;
- definisce il proprio regolamento interno e quello dei gruppi specialistici;
- stabilisce lo stato di equivalenza con sistemi di controllo analoghi sia in ambito di norme cogenti che volontarie;
- convoca i rappresentanti delle filiere interessate;
- definisce gli indicatori per la valutazione dell'efficacia sociale, economica ed ambientale dell'implementazione delle linee guida nel rispetto dello sviluppo sostenibile dell'impresa agricola e dell'intera filiera.

PAN USO SOSTENIBILE PFS

GRUPPI SPECIALISTICI OTS

Sono tre:

- gruppo difesa integrata (**GDI**)
- gruppo tecniche agronomiche (**GTA**);
- gruppo tecnico di Qualità (**GTQ**).

Ogni gruppo specialistico dell'OTS è costituito da esperti nella materia di competenza del gruppo stesso, di cui:

- 1 esperto in rappresentanza di ciascuna regione o provincia autonoma;
- 2 esperti in rappresentanza del Ministero di cui uno con funzione di Presidente;
- 1 esperto in rappresentanza del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).

PAN USO SOSTENIBILE PFS

GRUPPI SPECIALISTICI OTS

GDI – gruppo difesa integrata:

- elabora i criteri e i principi generali delle linee guida nazionali relative alla difesa fitosanitaria e al controllo delle infestanti
- verifica la conformità dei disciplinari regionali di produzione integrata limitatamente alla sezione difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, rispetto alle LGNPI.

PAN USO SOSTENIBILE PFS

GRUPPI SPECIALISTICI OTS

GTA-gruppo tecniche agronomiche:

- elabora i criteri e i principi generali delle linee guida nazionali relative alle pratiche agronomiche, alla fase post raccolta, e alla trasformazione
- verifica la conformità dei disciplinari regionali di produzione integrata limitatamente alla sezione pratiche agronomiche, alla fase post raccolta e alla trasformazione, rispetto alle LGNPI.

PAN USO SOSTENIBILE PFS

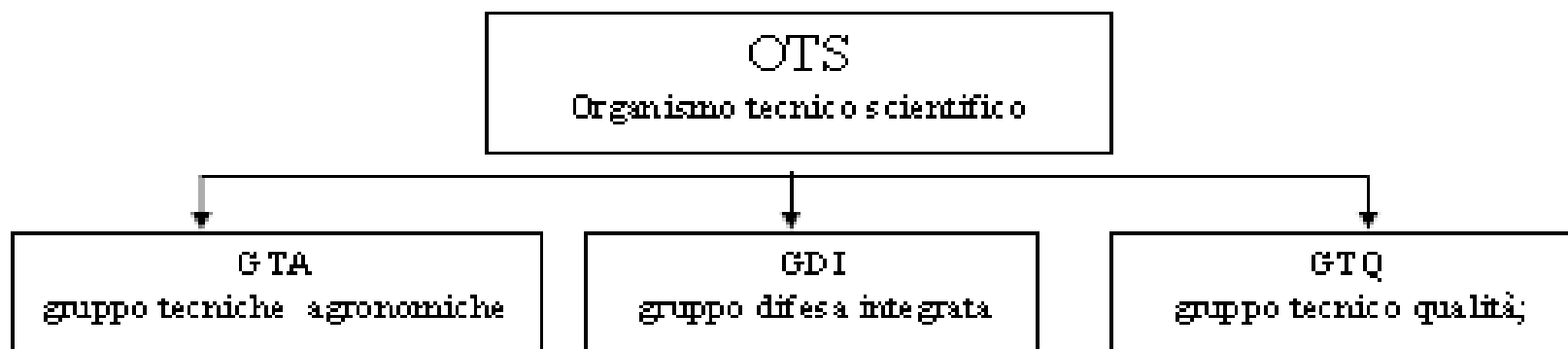
GRUPPI SPECIALISTICI OTS

GTQ – gruppo tecnico qualità:

- definisce regole e procedure di gestione del SQNPI
- elabora i criteri e i principi generali delle linee guida nazionali per la redazione dei piani di controllo regionali relativi alle fasi della produzione vegetale, alla difesa, alle pratiche agronomiche, alla fase post raccolta e alla trasformazione
- verifica la conformità dei piani di controllo regionali rispetto alle LGNPC
- verifica lo stato di equivalenza con sistemi di controllo analoghi sia in ambito di norme cogenti che volontarie.

PAN USO SOSTENIBILE PFS

ORGANISMO TECNICO-SCIENTIFICO



GRUPPI DI LAVORO	REGIONE / ENTE	DESIGNATO (1° Effettivo - 2° Supplente)	TELEFONO
OTS Gruppo Tecnico Specialistico	Puglia	Santomauro Agostino	080 5405141
GTA Gruppo Tecniche Agronomiche		Priore Vitantonio	080 5405219
GTQ Gruppo Tecnico di Qualità		Di Quonzo Francesco	080 5405073
GDI Gruppo Difesa Integrata		Santomauro Agostino	080 5405141

SQNPI SISTEMA QUALITÀ NAZIONALE PRODUZIONE INTEGRATA

La **gestione del sistema di qualità**, si prefigge di verificare ogni tassello della catena produttiva in relazione al rispetto degli standard:

- formazione degli operatori
- adozione delle innovazioni tecnico scientifiche
- applicazione delle procedure
- garanzia di rintracciabilità.

Tutto ciò è finalizzato a ridurre il rischio legato a cattive pratiche, i cui effetti, posti in relazione ad un processo produttivo intensivo e al possibile uso dei prodotti fitosanitari, possono ripercuotersi in ambiti diversi e con un livello di gravità molto variabile.

SQNPI SISTEMA QUALITÀ NAZIONALE PRODUZIONE INTEGRATA

La gestione del SQNPI avverrà mediante un sistema informativo – **SIPI** – interfacciato con il fascicolo aziendale, in maniera da consentire:

- un agevole accesso al sistema
- la scelta dell'organismo di controllo
- la gestione del piano di controllo
- le verifiche necessarie al pagamento delle misure agro-ambientali
- la vigilanza sugli organismi di controllo.

Il SIPI sarà anche la fonte a cui attingere dati statistici per verificare l'evoluzione dell'uso sostenibile dei PFS e la diffusione della pratica in ambito territoriale.

SQNPI SISTEMA QUALITÀ NAZIONALE PRODUZIONE INTEGRATA

Il SQNPI è stato strutturato per verificare la conformità del processo produttivo dei prodotti agricoli e agroindustriali allo standard definito nei **disciplinari regionali di produzione integrata**. Tali disciplinari sono stati resi omogenei avendoli armonizzati sulla base delle linee guida di produzione integrata definite a livello nazionale.

DM 8 maggio 2014, n. 4890

Art. 6 - Piani di controllo

I piani di controllo sono definiti dalle Regioni e Province autonome conformemente alle LGN.

In mancanza del piano di controllo regionale specifico gli OdC adottano quello definito nelle LGN per la redazione dei piani di controllo.

SQNPI SISTEMA QUALITÀ NAZIONALE PRODUZIONE INTEGRATA

DM 8 maggio 2014, n. 4890
Art. 8 – Marchio SQNPI



Il “Marchio SQNPI” identifica i prodotti agricoli ed agroindustriali conformi alla norma tecnica della produzione integrata e certificati nel SQNPI.

Il simbolo, di forma circolare, è composto da un pittogramma che comprende un insieme di elementi, rappresentanti un’ape in volo, su sfondo bianco e verde e dal tipogramma costituito dall’acronimo “SNQPI” e dalla dicitura “QUALITÀ SOSTENIBILE” disposti all’interno del perimetro del logo.

La relativa distinta colorimetrica è riportata nel regolamento d’uso del marchio di cui al successivo art. 10.

Il logotipo può essere accompagnato dalla dicitura “SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE PRODUZIONE INTEGRATA”.

DM 8 maggio 2014, n. 4890

Art. 9 - Regolamento d'uso del Marchio SQNPI

Esso individua i soggetti aventi titolo a farne uso e le relative modalità d'esercizio.

Art. 10. Proprietà del marchio

Il Mipaaf è proprietario del marchio e provvede alla registrazione presso l'ufficio UAMI quale marchio comunitario.

Art. 11. Regime di equivalenza

Viene stabilito il regime di equivalenza tra il SQNPI e i SQ regionali di produzione integrata. I produttori possono contraddistinguere le produzioni certificate con il marchio in modo esclusivo o con quello regionale.

SQNPI SISTEMA QUALITÀ NAZIONALE PRODUZIONE INTEGRATA

Struttura e modalità operativa del SQNPI

Il sistema si avvale dell'OTS, suddiviso nei gruppi specialistici GDI, GTA e GTQ, per:

- definire la norma tecnica del Sistema;

- definire le LGNPI (norma tecnica della PI) e le LGNPC (modalità di controllo):

 - verificare la conformità dei disciplinari regionali di PI alle LGNPI (difesa e tecniche agronomiche);

 - verificare la conformità dei piani di controllo regionali alle LGNPC;

Il Sistema informativo SQNPI interfacciato con il fascicolo aziendale permette di:

- aderire al SQNPI;

- scegliere l'Organismo di Controllo;

- individuare e gestire il disciplinare regionale ;

- gestire la check list per controlli e pagamenti;

- esercitare la vigilanza;

Certificazione

Al termine delle verifiche, viene emesso il certificato di conformità allo standard della PI che consente di:

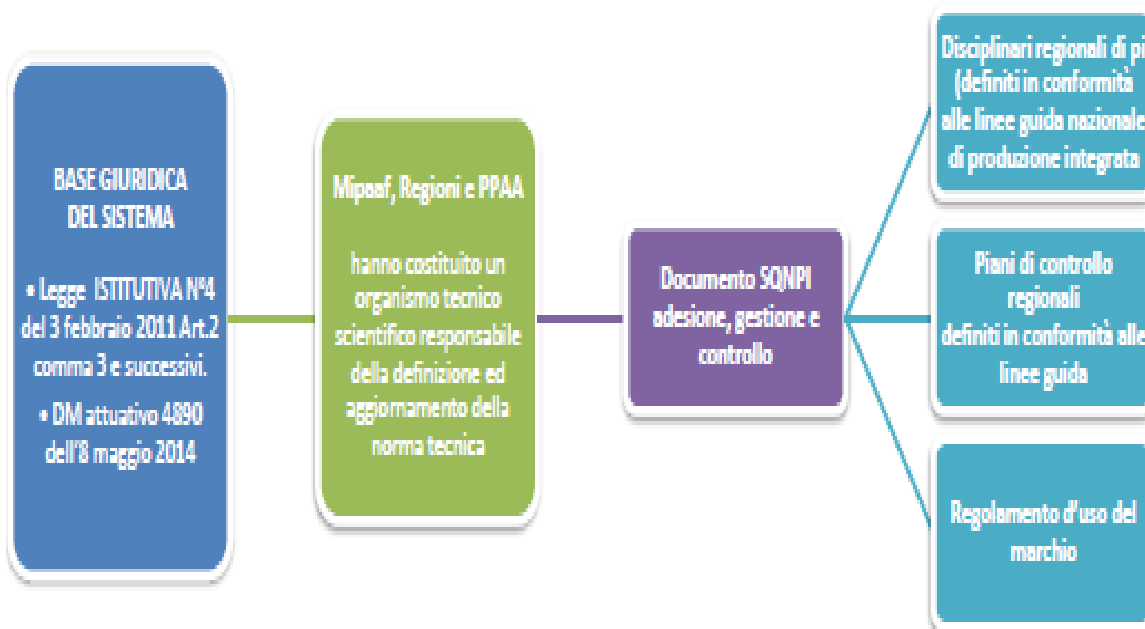
- commercializzare il prodotto avvalendosi del marchio di PI;

- ricevere il pagamento agro ambientale di PI se previsto dalla scheda di misura (PSR) o piano operativo (OCM).

È stata prevista una procedura semplificata, per procedere solo alle verifiche necessarie all'erogazione del premio agro ambientale, senza il rilascio del certificato e la possibilità di usare il marchio. Tale procedura prevede l'esclusione delle verifiche su alcune fasi di processo quali post-raccolta, rintracciabilità (gestione carico e scarico prodotto) gestione del marchio.

SQNPI SISTEMA QUALITÀ NAZIONALE PRODUZIONE INTEGRATA

LA NORMA TECNICA SQNPI



I PROTAGONISTI DEL SISTEMA



SQNPI SISTEMA QUALITÀ NAZIONALE PRODUZIONE INTEGRATA

LE FASI DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

GESTITO MEDIANTE SISTEMA INFORMATIVO SI

ADESIONE AL SQNPI

Uso informazioni fascicolo aziendale (SIAN o anagrafico)

Adezione On line diretta da parte dei vari soggetti o assistita CAA. Per gli OA è possibile disporre di un web service.

SCELTA DELL'ODIC

L'operatore sceglie l'OdIC che viene avvisato mediante e-mail automatica del SI.

INDIVIDUAZIONE DISCIPLINARE REGIONALE

In attesa di estendere il SI con una funzione informatizzata di consultazione dei disciplinari, il sistema rimanda ai file pubblicati su RRN e siti istituzionali regionali

GESTIONE PIANO DI CONTROLLO

Il SI permette di gestire la verifica di conformità mediante la CHEK list informatizzata.

L'OdIC cura la verifica e la gestione di eventuali NC in maniera riservata, mentre con la chiusura della verifica, il SI renderà disponibili una serie di dati utili per la vigilanza e per l'elaborazione di statistiche.

CONFORMITÀ AGROAMBIENTALI

FASE DI COLTIVAZIONE

Il sistema prevede di limitare la verifica del processo alla sola fase di coltivazione per attestarne la conformità. L'attestazione di C. è necessaria per l'erogazione dei premi agroambientali PSR/OCM in quelle regioni e P.A. che l'avessero previsto nei relativi bandi.

COMPLETAMENTO PROCESSO

La verifica dell'intero processo fino all'immissione al consumo dei prodotti consente all'ultimo attore della catena, confezionatore o distributore (prodotto sfuso) di avvalersi della certificazione di conformità e del marchio distintivo.

CERTIFICAZIONE ED USO DEL MARCHIO



SQNPI SISTEMA QUALITÀ NAZIONALE PRODUZIONE INTEGRATA

La **richiesta on-line** viene collegata al **fascicolo aziendale** dell'operatore agricolo in maniera da attingere tutte le informazioni, di natura catastale e colturale, necessarie a formulare l'istanza.

Nel caso di aggiornamenti del fascicolo aziendale l'imprenditore dovrà ricorrere ai CAA.

Gli operatori non classificati come imprenditori agricoli (intermediari, trasformatori, distributori) dovranno costituire un proprio "fascicolo" di natura anagrafica.

Il SIPI ha previsto un percorso assistito, come pure un apposito menu a tendina, per **la scelta dell'organismo di controllo (OdC)**.

L'OdC contatterà l'operatore con il quale imposterà la propria attività di verifica, secondo **chek-list** caricata sul SIPI, conforme al piano di controllo regionale.

SQNPI SISTEMA QUALITÀ NAZIONALE PRODUZIONE INTEGRATA

L'ODC gestirà le verifiche mediante il SIPI e gli ispettori avranno la possibilità di caricare i dati direttamente dal campo (smartphone).

La procedura, compresa la fase di gestione delle non conformità, verrà chiusa dall'OdC che, a questo punto, renderà noto l'esito del controllo.

I dati delle verifiche potranno essere utili per organizzare la vigilanza sugli OdC, orientare i controlli sui prodotti agricoli ed agroalimentari e impostare le statistiche più elaborate.

Le verifiche verranno utilizzate per le procedure che Regioni ed Agea stanno definendo per corrispondere direttamente il premio in favore degli aderenti alla **misura agro-ambientale di produzione integrata prevista nel PSR regionale.**

MISURE AGROAMBIENTALI PSR 2014-2020

MISURA 10

10.1 Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

10.1.1. Produzione integrata

Periodo minimo impegno: 5 anni

Documenti tecnici: Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) e "Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie" della Regione Puglia.

Impegni: rispetto di tutti gli elementi previsti solo per la fase di coltivazione fino alla raccolta (gestione del suolo, pratiche colturali, fertilizzazione e irrigazione, gestione della protezione con prodotti fitosanitari).

Superficie agricola: > 1 ha

Culture:

- olivo
- frutticole
- orticole

MISURE AGROAMBIENTALI PSR 2014-2020

MISURA 10

10.1 Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

10.1.1. Produzione integrata

Impegni aggiuntivi: su parte o tutta la superficie possono essere adottati **impegni volontari** che migliorano le performance ambientali della produzione e difesa integrata:

Frutticole - azioni difesa avanzata:

- a. Impiego della confusione sessuale
- b. Cattura massale e/o esche attrattive attivate

Orticole - azioni agronomiche/difesa avanzata:

- a. Impiego di agenti di bio-controllo e/o prodotti di origine naturale, autorizzati per l'impiego
- b. Utilizzazione di sovesci biofumiganti

Olivo - azioni agronomiche/difesa avanzata:

- a. Potatura annuale
- b. Cattura massale e/o esche attrattive attivate
- c. Impiego di agenti di bio-controllo e/o prodotti di origine naturale, autorizzati per l'impiego.

MISURE AGROAMBIENTALI PSR 2014-2020

MISURA 10

10.1 Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

10.1.1. Produzione integrata

Aiuto/ettaro anno⁻¹:

Frutticole: Eur 336,00 ossia complessivi Eur 458,00

Orticole: Eur 128,40 ossia complessivi Eur 325,00

Olivo: Eur 190,60 ossia complessivi Eur 354,90

Impegni aggiuntivi facoltativi

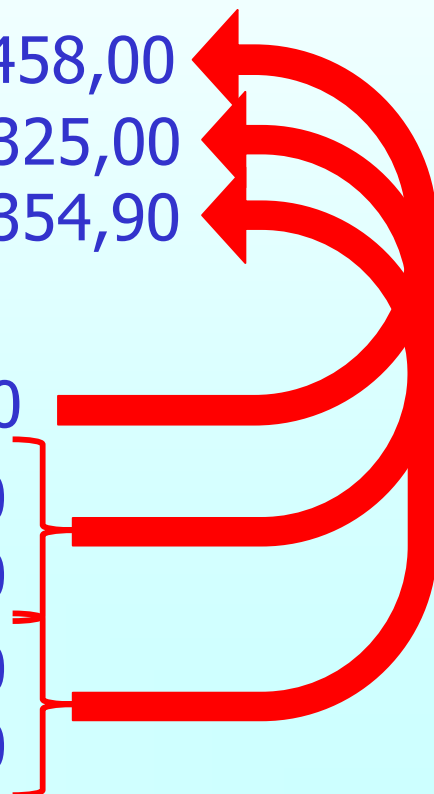
Frutticole azioni difesa avanzata: Eur122,00

Orticole azioni difesa avanzata: Eur 97,60

 azioni agronomiche: Eur 99,00

Olivo azioni difesa avanzata: Eur 71,90

 azioni agronomiche: Eur 92,40



PRODUZIONE INTEGRATA VOLONTARIA E VOLONTARIA/OBBLIGATORIA

Norma UNI 11233



Punto 4.11

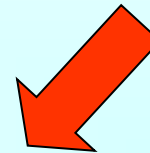


Contenuti coerenti
Conformità

Direttiva 128/2009
D.lgs 150/2012



SQNPI
Linee Guida Nazionali



DIRETTIVA CE n. 15 del 1999

DIRETTIVA 99/45/CE

detta **DPD** (**D**angerous **P**reparations **D**irective)

recepita in Italia con **D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65:**

ha fatto **comparire** sulle etichette dei PFS:

- le **frasi di rischio (R)**
- i **consigli di prudenza (S)**
- **nuove frasi** come “**Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso**”, punto di collegamento tra una normativa basata sulla valutazione del rischio (la **91/414/CEE** immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari) e la **DPD** (preparati pericolosi) che considera le sole proprietà intrinseche del preparato.

DIRETTIVA 99/45/CE

Le **NOVITÀ** introdotte dalla nuova normativa:

- a) viene considerata la **pericolosità intrinseca** di un prodotto escludendo il contesto in cui viene utilizzato
- b) a parità di composizione la **classificazione della pericolosità** di un preparato generalmente peggiora (PATENTINO)
- c) ai fini della classificazione non si fanno differenze tra polveri, granuli e liquidi ma **solo tra prodotti gassosi e non (altri preparati)**
- d) l'**OBBLIGO** della **CONSEGNA** della **SCHEMA DI SICUREZZA** del PFS agli utilizzatori

E' una scheda informativa in materia di sicurezza e riguarda tutti i prodotti classificati molto tossici (T+), tossici (T) o nocivi (Xn) ma anche i preparati non pericolosi che contengono almeno una sostanza pericolosa per la salute o per l'ambiente in concentrazione uguale o superiore all'1%.

A LIVELLO MONDIALE

- libera circolazione delle sostanze e miscele pericolose
- protezione della SALUTE UMANA
- tutela dell'ambiente

Nazioni Unite (ONU)

criteri internazionali del sistema
volontario di classificazione armonizzato



GHS (Globally Harmonized System)

A LIVELLO EUROPEO

Commissione Europea

ha integrato nel diritto comunitario
i criteri del GHS



Regolamento CLP

AGENZIA CHIMICA EUROPEA

Regolamento (CE) 1907/2006

REACH

Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals

istituisce

European Chemical Agency (**ECHA**)
sita a Helsinky

NUOVO REGOLAMENTO CLP

REGOLAMENTO (CE) n. 1272/2008

del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

CLP - **C**lassification, **L**abelling & **P**ackaging

Entrato in vigore: 20 gennaio 2009 (con diverse scadenze)
è diretto a tutti coloro che fabbricano, importano, fanno uso o distribuiscono sostanze chimiche o miscele (preparati), inclusi biocidi e prodotti fitosanitari, indipendentemente dal loro quantitativo.

Ha abrogato il 1 giugno 2015:

- Direttiva 67/548/CEE DSD - Direttiva Sostanze Pericolose
- Direttiva 99/45/CE DPD - Direttiva Preparati Pericolosi

LE DUE SCADENZE DEL CLP

L'articolo 61 del Reg. (CE) n. 1272/2008 ha definito due scadenze:

- **dal 1° dicembre 2010**

sostituisce la DSD per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze. Quelle "sugli scaffali" andavano rietichettate e reimballate entro il 1 dicembre 2012.

Attualmente le sostanze devono essere classificate soltanto conformemente al Regolamento CLP.

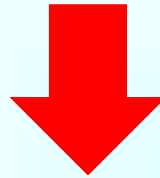
- **dal 1° giugno 2015**

sostituisce la DPD per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle miscele. Quelle "sugli scaffali" devono essere rietichettate e reimballate entro il 1 giugno 2017.

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE

Nel regolamento CLP non rientra il trasporto!

La classificazione per il trasporto è disciplinata dalla
Direttiva quadro **2008/68/CE - trasporto
internazionale merci pericolose**



ADR accordo su strada

RID regolamento per ferrovia

ADN accordo per vie navigabili interne

FINALITÀ DEL REGOLAMENTO CLP

Tra le principali finalità del Regolamento CLP è determinare se una sostanza/miscela presenta proprietà che la classifichino come **pericolosa**.

PERICOLO = potenziale di una sostanza o miscela di causare danni

PERICOLO = f (proprietà intrinseche)

Identificati i pericoli delle sostanze o miscele, i fabbricanti, gli importatori, i distributori devono comunicarli agli utilizzatori e a tutta la catena.

come ?

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO E RISCHIO

La classificazione di pericolo è quindi l'attribuzione attraverso una descrizione standardizzata del pericolo opportunamente valutato ovvero la capacità di una sostanza/miscela di causare danni alla salute umana o all'ambiente.

PERICOLO $\neq$ RISCHIO

La **valutazione del rischio** pone in relazione un determinato pericolo con l'esposizione effettiva degli esseri umani o dell'ambiente alla sostanza/miscela che presenta tale pericolo.

CLP, BIOCIDI E PFS

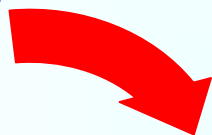
Le disposizioni del Regolamento CLP si applicano integralmente anche a quelle sostanze/miscele disciplinate da:

- Regolamento (UE) n. 528/2012 [biocidi]
- Regolamento (CE) n. 1107/2009 [PFS]

Il Regolamento CLP non sostituisce tali normative: devono essere, infatti, considerate anche le informazioni previste dai due regolamenti specifici che costituiscono **informazioni supplementari** in etichetta (art. 25).

AUTORIZZAZIONE PFS

Il Reg. (CE) n. 1107/2009 ha reso particolarmente rigoroso il procedimento mediante il quale un PFS può essere immesso sul mercato.



Adottato in Italia con **D.P.R. 55/2012**

L'autorizzazione, comunemente conosciuta come “**registrazione**”, prevede quindi la valutazione della classificazione redatta secondo i requisiti del Regolamento CLP, con i relativi simboli e le diverse avvertenze e frasi.

NUOVA ETICHETTATURA

I principali cambiamenti apportati dal CLP

1. Nuova **CLASSIFICAZIONE** delle sostanze e miscele
2. Una soluzione (due o più sostanze) si chiama ora **MISCELA** e non preparato
3. Riformulazione delle **ETICHETTE di pericolo** (si modificano i simboli di pericolo e i pittogrammi)
4. Le frasi di rischio (R) diventano ora **INDICAZIONI DI PERICOLO (H)**
5. Le frasi di prudenza (S) sono sostituite da **CONSIGLI DI PRUDENZA (P)**
6. Si aggiungono nuove informazioni - **AVVERTENZE**
7. Revisione delle **SCHEDE DEI DATI DI SICUREZZA**

NUOVA ETICHETTATURA

Le etichette devono essere:

- scritte nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui la sostanza/miscela è immessa sul mercato (salvo disposizioni diverse, es. etichette multilingue dove le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza sono raggruppati per lingua)
- apposte saldamente su una o più facce dell'imballaggio
- leggibili orizzontalmente quando l'imballaggio è disposto normalmente

Le etichette sulle confezioni con **volume $\leq$ 125ml** possono non riportare tutte le frasi H e P

CLASSIFICAZIONE SOSTANZE CHIMICHE

Attraverso due procedure:

- **classificazioni armonizzata**, a livello comunitario

Allegato VI al Regolamento CLP riporta l'elenco delle classificazioni armonizzate e di quelle pubblicate con ATP (Adeguamento al Processo Tecnico) della Direttiva 67/548/CE.

- **autoclassificazione**, prevista dal fabbricante, importatore o utilizzatore a valle sulla base dei dati in suo possesso, quando non esiste una classificazione armonizzata o se è disponibile solo per alcuni pericoli

Le sostanze attive disciplinate dal Reg. (CE) 1107/2009 relativo ai prodotti fitosanitari sono soggette alle procedure di classificazione ed etichettatura armonizzata.

La decisione relativa alla classificazione di tali sostanze è adottata a livello comunitario.

4 CLASSI + 28 CATEGORIE

Le sostanze sono divise in:

- **4 classi di pericolo**

1. chimico-fisici
2. tossicologici
3. ecotossicologici e di destino ambientale
4. supplementari

- **28 categorie**, che ne specificano la gravità

Non sempre c'è corrispondenza fra vecchie (frasi Risk e Safety) e nuove indicazioni (frasi Hazard e Precautionary)

I PERICOLI

PERICOLI PER LA SALUTE UMANA

Classificazione basata su dati sull'uomo, sperimentazione animale, QSAR*

PERICOLI PER L'AMBIENTE

Classificazione basata su sperimentazione o **QSAR***

Nuovo Regolamento (CE) n. 440/2008 del 30 Maggio 2008 relativo ai metodi di prova (Trasposizione dei metodi dell'allegato V compresi quelli che erano previsti dal 30°ATP)

PERICOLI DI TIPO FISICO

Classificazione basata sulla sperimentazione

Manuale test e criteri (trasporto) e Nuovo Regolamento metodi di prova

***QSAR: Relazioni Quantitative tra Attività e Struttura**

PERICOLO CHIMICO-FISICO: NUOVE CLASSI

1. esplosivi
2. gas infiammabili
3. aerosol infiammabili
4. gas comburenti
5. gas sotto pressione
6. liquidi infiammabili
7. solidi infiammabili
8. materie autoreattive
9. liquidi piroforici
10. solidi piroforici
11. materie autoriscaldanti
12. materie che, a contatto con l'acqua, emettono gas infiammabili
13. liquidi comburenti
14. solidi comburenti
15. perossidi organici
16. materie corrosive per i metalli

PERICOLO PER LA SALUTE: NUOVE CLASSI

1. tossicità acuta
2. corrosione/irritazione cutanea
3. gravi lesioni oculari/irritazione oculare
4. sensibilizzazione vie respiratorie o cutanee
5. mutagenicità delle cellule germinali
6. cancerogenicità
7. tossicità per la riproduzione
8. tossicità specifica per organi bersaglio (singola esposizione)
9. tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione prolungata)
10. pericolo in caso di aspirazione

ALTRE CLASSI DI PERICOLO

Classe di pericolo per l'ambiente

1. Pericoloso per l'ambiente acquatico

Classe di pericolo supplementare (UE)

1. Pericoloso per lo strato di ozono

INDICAZIONI DI PERICOLO

Descrivono la natura del pericolo di una sostanza o miscela e, se del caso, il livello

POSTE SOTTO AL PITTOGRAMMA

sostituite da un'avvertenza identificata con:
"pericolo" o "attenzione"

~~Frase di rischio (frase R = Risk)~~

Indicazioni di pericolo (frase H = Hazard)

INDICAZIONI DI PERICOLO

Ad ogni indicazione di pericolo corrisponde un codice alfanumerico H+tre numeri [Hx**xx**]

1° numero indica il tipo di pericolo

- H2 = pericoli chimico-fisici
- H3 = pericoli per la salute
- H4 = pericoli per l'ambiente

i due numeri successivi corrispondono all'ordine sequenziale della definizione.

Nell'UE esistono **codici di pericolo supplementari** (**EUH** seguito da un numero a tre cifre) non presenti nel sistema GHS

Non esiste un limite al numero delle indicazioni di pericolo in etichetta (no ripetizioni o ridondanze)

CONSIGLI DI PRUDENZA

Descrivono la/le misura/e raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell'esposizione a una sostanza o miscela pericolosa, conseguenti al suo impiego (es. "Lavare accuratamente ...dopo l'uso")

~~Frasi di prudenza (frasi S = Safety)~~

Consigli di prudenza (frasi P = Precautionary)

CONSIGLI DI PRUDENZA

Ad ogni consiglio di prudenza corrisponde un codice alfanumerico P+tre numeri [Px~~xx~~]

1° numero indica il tipo di pericolo

- P1 = carattere generale
- P2 = prevenzione
- P3 = reazione
- P4 = conservazione
- P5 = smaltimento

i due numeri successivi corrispondono all'ordine sequenziale della definizione.

È obbligatorio riportare in etichetta le informazioni sul **corretto smaltimento** (prodotto e imballaggio).

RIPERCUSSIONI DEL CLP

Impatto del regolamento CLP

- Sostanze da non classificate a classificate
- Sostanze con classificazione modificata
- Criteri di classificazione per le miscele modificati

Effetti del regolamento CLP

- Revisione etichettatura degli imballaggi
- Revisione **SDS** - Schede dei Dati di Sicurezza
- Ricadute su altre normative

NUOVI PITTOGRAMMI

I nuovi pittogrammi di pericoli sono diversi per forma, dimensione e simbolo utilizzato

Dimensioni pittogramma

Almeno un quindicesimo (non più 1/10) della superficie propria della etichetta con una superficie minima di almeno un centimetro quadrato

Dimensioni etichetta

Sono mantenute le attuali dimensioni dell'etichetta



NUOVI PITTOGRAMMI

INFIAMMABILE

Gas, aerosol, liquidi e solidi infiammabili

Sostanze e miscele autoriscaldanti

Liquidi e solidi piroforici che potrebbero infiammarsi a contatto con l'aria

Sostanze e miscele che a contatto con l'acqua emanano gas infiammabili

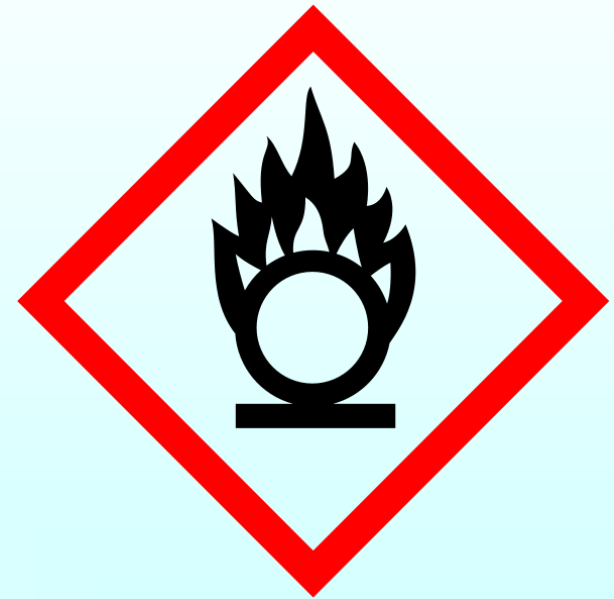
Sostanze e miscele autoreattive o perossidi organici che possono incendiarsi se esposti al calore



NUOVI PITTOGRAMMI

COMBURENTE

Gas, solidi e liquidi comburenti che possono provocare o rendere più pericoloso un incendio o un'esplosione



NUOVI PITTOGRAMMI

ESPLOSIVO

Sostanze e miscele autoreattive

Perossidi organici che possono causare esplosioni se esposti al calore



NUOVI PITTOGRAMMI

CORROSIVO

Può causare gravi ustioni alla pelle e danni agli occhi.

Il simbolo può indicare anche un'azione corrosiva sui metalli



NUOVI PITTOGRAMMI

GAS SOTTO PRESSIONE

Gas (compressi, liquefatti, disciolti) che potrebbero esplodere se esposti al calore

Gas refrigerati che potrebbero causare ustioni o lesioni criogeniche

Anche gas che sono normalmente sicuri possono diventare pericolosi quando sono sottoposti a pressurizzazione!



NUOVI PITTOGRAMMI

TOSSICO

Sostanze chimiche che hanno una tossicità acuta a contatto con la pelle, se inalata o ingerita, e che può anche essere letale



NUOVI PITTOGRAMMI

PERICOLO

Sostanza nociva

Causa sensibilizzazione cutanea e
irritazioni a pelle e occhi

Irrita le vie respiratorie

Ha effetti narcotici,
sonnolenza o vertigini

Pericolosa per l'ozono

provoca



NUOVI PITTOGRAMMI

EFFETTI SULL'AMBIENTE

Sostanza pericolosa per l'ambiente
e tossica per gli organismi
acquatici



NUOVI PITTOGRAMMI

GRAVI EFFETTI SULLA SALUTE

Cancerogena

Nuoce alla fertilità e al feto

Causa mutazioni

Sensibilizzante delle vie
respiratorie e può causare allergia,
asma o difficoltà respiratorie se
inalato

Tossica per determinati organi

Comporta pericoli da aspirazione:
può essere dannosa o anche letale
se ingerita o introdotta all'interno
delle vie respiratorie



NUOVI PITTOGRAMMI



Ogni etichetta può riportare diversi pittogrammi di pericolo

SIMBOLO

CORNICE



- AVVERTENZA in funzione della gravità:
 - **Pericolo** - categorie di pericolo più gravi
 - **Attenzione** - categorie di pericolo meno gravi
- I pittogrammi sono accompagnati da “**codici di avvertenza**” come GHS01, GHS02, ecc.
- Le etichette non riporteranno più le indicazioni di pericolo precedentemente utilizzate come “irritante”, “nocivo”, “tossico”, “molto tossico”

Comparazione tra normativa UE e CLP/GHS

					1. Acute Toxicity - Oral 		
EU	T+ R28		T R25		Xn R22		
LD ₅₀ (*)	≤ 5	5-25	25-50	50-200	200-300	300-2000	2000-5000
GHS	Cat. 1	Category 2		Category 3		Category 4	Category 5
							Nessun pittogramma

COMPARAZIONE TOSSICITÀ ACUTA

Attuale etichettatura

Indicazione di pericolo	Frase di rischio	Simbolo
T+	R 28 Molto tossico per ingestione	

Etichettatura CPL

Avvertenza	Indicazioni di pericolo	Pittogramma
Pericolo	Letale se ingerito	

COMPARAZIONE CANCEROGENICITÀ

Attuale etichettatura

Frasi di rischio	Simbolo
R45-Può provocare il cancro	
R49-Può provocare il cancro per inalazione	
R40-Possibilità di effetti cancerogeni....	

Etichettatura CPL

Avvertenza	Indicazioni di pericolo	Pittogramma
Pericolo	Può provocare il cancro	
Attenzione	Sospettato di provocare il cancro	

COMPARAZIONE NUOVI PITTOGRAMMI

Pericoli chimico-fisici

Classe e categoria di pericolo CLP	Pittogrammi CLP	Frazi H e Avvertenze	Simboli DSP	Classe e categoria di pericolo DSP
Esplosivi instabili Esplosivi Divisione 1.1 Divisione 1.2 Divisione 1.3 Divisione 1.4 Sostanze e miscele autoreattive Tipo A Perossidi organici, Tipo A		PERICOLO H200 H201 H203 H240 H202 ATTENZIONE H204	E 	Esplosivo (R2, R3)
Sostanze e miscele autoreattive Tipo B (H241) Perossidi organici Tipo B (H241)	 + 	PERICOLO H241		
Esplosivi Divisione 1.5	Nessun pittogramma	PERICOLO H205		
Esplosivi Divisione 1.6	Nessun pittogramma	Nessuna indicazione di pericolo		

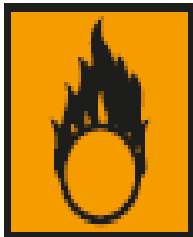
COMPARAZIONE NUOVI PITTOGRAMMI

Pericoli chimico-fisici

Classe e categoria di pericolo CLP	Pittogrammi CLP	Frasi H e Avvertenze	Simboli DSP	Classe e categoria di pericolo DSP
Liquidi infiammabili Categorie 1 e 2 Solidi infiammabili Categoria 1 Liquidi piroforici Categoria 1 Solidi piroforici Categoria 1 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili Categorie 1 e 2		PERICOLO H224 H225 H228 H250 H260 H261	F 	Facilmente infiammabile (R11, R15, R17)
Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, Categoria 3 Solidi infiammabili, Categoria 2		ATTENZIONE H228 H261		

COMPARAZIONE NUOVI PITTOGRAMMI

Pericoli chimico-fisici

Classe e categoria di pericolo CLP	Pittogrammi CLP	Fraasi H e Avvertenze	Simboli DSP	Classe e categoria di pericolo DSP
Gas comburenti Categoria 1 Liquidi comburenti Categorie 1 e 2 Solidi comburenti Categorie 1 e 2		PERICOLO H270 H271 H272	0 	Comburente (R7, R8, R9)
Liquidi comburenti Categoria 3 Solidi comburenti Categoria 3		ATTENZIONE H272		
Gas compresso, gas sotto pressione, gas liquefatto, gas liquefatto refrigerato		ATTENZIONE H280 H281	Nessun pittogramma	Non prevista
Gas infiammabili (chimicamente instabili) Categoria A e B	Nessun pittogramma	Nessuna avvertenza supplementare H230 H231	Nessun pittogramma	(R6)

COMPARAZIONE NUOVI PITTOGRAMMI

Pericoli per la salute

Classe e categoria di pericolo CLP	Pittogrammi CLP	Frasi H e Avvertenze	Simboli DSP	Classe e categoria di pericolo DSP
Cancerogenicit� Categorie di pericolo 1A, 1B, 2		PERICOLO H350	T 	Tossico (R45, R49)
		ATTENZIONE H351	Xn 	Nocivo (R40)
Tossicit� per la riproduzione Categorie di pericolo 1A, 1B e 2		PERICOLO H360	T 	Tossico (R60, R61)
		ATTENZIONE H361	Xn 	Nocivo (R62, R63)

COMPARAZIONE NUOVI PITTOGRAMMI

Pericoli per la salute

Classe e categoria di pericolo CLP	Pittogrammi CLP	Fraasi H e Avvertenze	Simboli DSP	Classe e categoria di pericolo DSP
Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per inalazione) Categorie di pericolo 1, 2 e 3		PERICOLO H300 H301 H310 H311 H330 H331	T+ 	Molto tossico (per via orale R28, per via cutanea R27, per inalazione R26)
			T 	Tossico (per via orale R25, per via cutanea R24, per inalazione R23)
			Xn 	Nocivo (per via orale R22, per via cutanea R21, per inalazione R20)

COMPARAZIONE NUOVI PITTOGRAMMI

Pericoli per la salute

Classe e categoria di pericolo CLP	Pittogrammi CLP	Frase H e Avvertenze	Simboli DSP	Classe e categoria di pericolo DSP
Corrosione cutanea Categorie di pericolo 1A, 1B e 1C		PERICOLO H314 H318	C	Corrosivo (R34, R35)
Gravi lesioni oculari Categoria di pericolo 1			Xi	Irritante (R41)

COMPARAZIONE NUOVI PITTOGRAMMI

Pericoli per l'ambiente

Classe e categoria di pericolo CLP	Pittogrammi CLP	Frase H e Avvertenze	Simboli DSP	Classe e categoria di pericolo DSP
Pericolo acuto per ambiente acquatico Categoria di pericolo 1		ATTENZIONE H400	N 	Pericoloso per l'ambiente (R50)
Pericolo a lungo termine per ambiente acquatico Categorie di pericolo 1 e 2		ATTENZIONE H410 H411 (nessuna avvertenza)		Pericoloso per l'ambiente (R50/53) (R51/53)

COMPARAZIONE NUOVI PITTOGRAMMI

Pericoli supplementari

Classe e categoria di pericolo CLP	Pittogrammi CLP	Frase H e Avvertenze	Simboli DSP	Classe e categoria di pericolo DSP
Pericoloso per lo strato di ozono		ATTENZIONE H420	N 	(R59)

SCHEMA DATI DI SICUREZZA

Dal 1 giugno 2015 la SDS viene compilata conformemente:

- al regolamento CLP
- all'Allegato II del Regolamento (UE) 453/2010.
- Mantenuta la **struttura in 16 punti**
- Introdotta la classificazione CLP, con i nuovi pittogrammi, le indicazioni di pericolo H e i consigli di prudenza P
- Eliminati i riferimenti alla Direttiva 67/458/CEE [sostanze] e alla Direttiva 1999/45/CE [miscele]
- Scenari di esposizione

Per le miscele «sugli scaffali» è previsto un periodo transitorio di 2 anni (fino al 31 Maggio 2017) in cui il vecchio formato (da Allegato I) potrà essere utilizzato, a patto che non vi siano modifiche e/o revisioni.

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

AREE TEMATICHE	SEZIONI
Generale Racchiude le informazioni utili per definire il responsabile e il prodotto, anche in relazione agli usi e alla normativa	SEZIONE 1 - Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 1.1. Identificatore del prodotto 1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 1.4. Numero telefonico di emergenza SEZIONE 2 - Identificazione dei pericoli 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 2.2. Elementi dell'etichetta 2.3. Altri pericoli SEZIONE 3 - Composizione/informazioni sugli ingredienti 3.1. Sostanze 3.2. Miscele

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

AREE TEMATICHE	SEZIONI
Caratterizzazione Descrive le principali proprietà chimico-fisiche, la stabilità e reattività, utili per meglio valutare i rischi	SEZIONE 9 - Proprietà fisiche e chimiche 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 9.2. Altre informazioni SEZIONE 10 - Stabilità e reattività 10.1. Reattività 10.2. Stabilità chimica 10.3. Possibilità di reazioni pericolose 10.4. Condizioni da evitare 10.5. Materiali incompatibili 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

AREE TEMATICHE	SEZIONI
Salute umana Contiene le informazioni riguardanti i pericoli per la salute umana e le informazioni da adottare per la protezione degli operatori e le principali misure di soccorso	SEZIONE 11 - Informazioni tossicologiche 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici SEZIONE 4 - Misure di primo soccorso 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali SEZIONE 8 - Controllo dell'esposizione/protezione individuale 8.1. Parametri di controllo 8.2. Controlli dell'esposizione

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

AREE TEMATICHE	SEZIONI
Ambiente Descrive gli impatti sull'ambiente e fornisce le indicazioni per una corretta manipolazione e conservazione	SEZIONE 12 - Informazioni ecologiche 12.1. Tossicità 12.2. Persistenza e degradabilità 12.3. Potenziale di bioaccumulo 12.4. Mobilità nel suolo 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 12.6. Altri effetti avversi SEZIONE 7 - Manipolazione e immagazzinamento 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 7.3. Usi finali particolari

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

AREE TEMATICHE	SEZIONI
Emergenza Descrive le misure più appropriate, ove esistano, per una corretta gestione di situazioni ad alto impatto come incendio, sversamento accidentale di prodotto o smaltimento	SEZIONE 5 - Misure antincendio 5.1. Mezzi di estinzione 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi SEZIONE 6 - Misure in caso di rilascio accidentale 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 6.2. Precauzioni ambientali 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 6.4. Riferimento ad altre sezioni SEZIONE 13 - Considerazioni sullo smaltimento 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

AREE TEMATICHE	SEZIONI
Varie Riporta le disposizioni relative al trasporto e alle normative di riferimento oltre a qualsiasi altra informazione appropriata	SEZIONE 14 - Informazioni sul trasporto 14.1. Numero ONU 14.2. Nome di spedizione dell'ONU 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 14.4. Gruppo d'imballaggio 14.5. Pericoli per l'ambiente 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC SEZIONE 15 - Informazioni sulla regolamentazione 15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 15.2. Valutazione della sicurezza chimica SEZIONE 16 - Altre informazioni

SCHEMA DATI DI SICUREZZA

Qualsiasi fornitore che immette sul mercato una sostanza/miscela deve fornire **gratuitamente** al destinatario la scheda dati di sicurezza [cartacea o in formato elettronico] **entro la data della prima fornitura**.

Obbligatoriamente quando le sostanze/miscele sono classificate:

- pericolose
- persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT)
- molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB)

SCHEMA DATI DI SICUREZZA

Le SDS vengono aggiornate dal produttore ogni qualvolta ci sono nuove informazioni su:

- pericoli
- misure di gestione dei rischi
- autorizzazioni/restrizioni

Le SDS devono riportare la **data di revisione** [prima pagina] e i punti modificati devono essere facilmente identificabili, oppure il motivo della revisione deve essere riportato nella Sezione 16 - Altre informazioni.

Vi è l'obbligo di fornire al destinatario la nuova versione se ha acquistato la sostanza/miscela **nei dodici mesi precedenti**.

**Non più valide le SDS antecedenti al 1 Dicembre 2010
(Allegato I del Regolamento (UE) 453/2010)**

IMBALLAGGI

DEVONO:

- impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto
- essere costituiti da materiali non deteriorabili (sopportare le normali sollecitazioni di manipolazione)

NON DEVONO AVERE:

- una forma o un disegno che attiri o risvegli la curiosità dei bambini
- una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati per alimenti, mangimi, medicinali, cosmetici o comunque atti a indurre in errore

PACCHETTO PESTICIDI

```
graph TD; A[PACCHETTO PESTICIDI] --> B[DIRETTIVA 2009/127/CE  
Direttiva Macchine]; A --> C[DIRETTIVA 2009/128/CE  
Uso sostenibile dei fitofarmaci]; B --> D[Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale EU  
25 novembre 2009]; D --> E[Recepimento:  
D. Lgs. n. 124 del 22 giugno 2012]; C --> F[Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale EU  
24 novembre 2009]; F --> G[Recepimento:  
D. Lgs. n. 150 del 14 agosto 2012]; G --> H[Piano di Azione Nazionale]; H --> I[Approvato con D.Lgs 22 gennaio 2014 e  
pubblicato sulla G.U. il 12 febbraio 2014];
```

DIRETTIVA 2009/127/CE

Direttiva Macchine

**Pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale EU
25 novembre 2009**

Recepimento:

D. Lgs. n. 124 del 22 giugno 2012

DIRETTIVA 2009/128/CE

Uso sostenibile dei fitofarmaci

**Pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale EU
24 novembre 2009**

Recepimento:

D. Lgs. n. 150 del 14 agosto 2012

Piano di Azione Nazionale

**Approvato con D.Lgs 22 gennaio 2014 e
pubblicato sulla G.U. il 12 febbraio 2014**

DIRETTIVA 128

La **direttiva 2009/128/CE** assegna agli Stati Membri il compito di garantire politiche e azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari sulla:

- salute umana
- ambiente
- biodiversità

Tali politiche devono assicurare la promozione di metodi di produzione agricola, il cui ricorso a molecole di sintesi sia limitato al “minimo indispensabile”.

PIANO di AZIONE NAZIONALE (PAN) per l'uso sostenibile dei PFS

La direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio è stata recepita con il

Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

In applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. è stato predisposto con il Decreto 22 gennaio 2014 il

**Piano di Azione Nazionale (PAN)
per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari**

PIANO di AZIONE NAZIONALE (PAN) per l'uso sostenibile dei PFS

OBIETTIVI GENERALI

- Ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità.
- Promuovere l'applicazione della difesa integrata e di approcci alternativi o metodi non chimici.

OBIETTIVI STRATEGICI

- Protezione del consumatore
- Protezione degli operatori (agricoli e non professionali)
- Protezione della popolazione presente nelle aree agricole
- Protezione della popolazione presente nelle aree pubbliche
- Tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili
- Tutela della biodiversità e degli ecosistemi

Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti (Artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 150/2012)

Verrà istituito un **sistema di formazione obbligatoria e certificata** per:

- distributori
- utilizzatori
- consulenti

Rilascio di un **Certificato di abilitazione.**

Dal 26/11/2015 i Certificati costituiscono requisiti obbligatori e sono validi su tutto il territorio nazionale.

Era stata prevista proroga al 31/10/2015 per le abilitazioni rilasciate PRIMA DI DETTA SCADENZA.

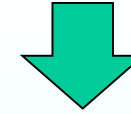
OBIETTIVI DELLE DUE DIRETTIVE

DIRETTIVA 127

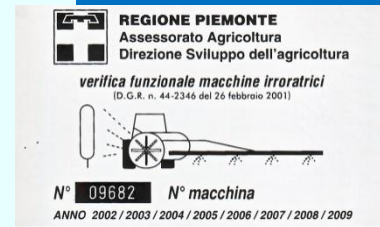


**GARANTIRE LA
SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE
IRRORATRICI NUOVE
DI FABBRICA**

DIRETTIVA 128



**GARANTIRE LA
SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE
IRRORATRICI IN
USO**



INDICAZIONI IMPARTITE DA D.LGS. 150/2012

- 1. ispezione periodica di tutte le attrezzature per l'applicazione dei fitofarmaci e dei relativi accessori impiegati per uso professionale**
- 2. divieto di ricorrere all'irrorazione aerea** (con possibilità di deroghe) onde contenere il rischio di provocare effetti negativi importanti sulla salute umana e sull'ambiente, dovuti, in particolare, alla dispersione dei prodotti irrorati
- 3. misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico contro l'inquinamento da agrofarmaci e designazione di zone a utilizzo molto ridotto o nullo di fitofarmaci conformemente alle misure adottate nell'ambito di altre normative o finalizzate a tutelare le categorie sensibili**
- 4. gestione e stoccaggio dei fitofarmaci, dei loro imballaggi e dei prodotti residui del trattamento**
- 5. integrazione dei requisiti ambientali previsti per le irroratrici nuove di fabbrica dall'emendamento alla Direttiva Macchine**
- 6. programmi di formazione specifici relativi alle procedure di uso e regolazione delle macchine irroratrici.**

CONTROLLI delle attrezzature per l'applicazione dei PFS (art. 12 D.Lgs. 150/2012)

La macchina irroratrice deve essere impiegata in uno stato ottimale di funzionalità.

Poiché le macchine irroratrici possono perdere la loro efficienza con l'utilizzo, è essenziale che siano periodicamente sottoposte a controlli e a taratura.

Per **CONTROLLO** intendiamo tutte quelle operazioni finalizzate al **ripristino dell'efficienza tecnica** dei principali componenti delle macchine irroratrici.

Il termine **TARATURA** invece significa regolare l'irroratrice secondo le **specifiche esigenze agronomiche** ed aziendali.

CONTROLLI delle attrezzature per l'applicazione dei PFS (art. 12 D.Lgs. 150/2012)

- 1. gli Stati Membri devono assicurare un regolare e periodico controllo funzionale delle macchine irroratrici**
- 2. gli Stati Membri devono istituire dei sistemi di certificazione destinati a consentire la verifica dei controlli**
- 3. i controlli funzionali devono verificare che le attrezzature e i relativi componenti soddisfino i requisiti previsti dall'allegato 2 alla Direttiva e alla norma armonizzata di riferimento (UNI ISO EN 16122-1-2-3-4)**
- 4. entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva tutte le macchine irroratrici in uso nello stato membro devono aver superato il controllo funzionale (entro NOVEMBRE 2016 tutte le irroratrici in uso dovranno essere state controllate almeno una volta)**

CONTROLLI delle attrezzature per l'applicazione dei PFS (art. 12 D.Lgs. 150/2012)

OBIETTIVI GENERALI

- Migliorare l'**efficacia fitoiatrica** del preparato commerciale in distribuzione
- **Ridurre le quantità** impiegate di PFS
 - «fuori bersaglio»
- Contenere le **perdite** di prodotto
 - gocciolamento
 - «deriva»
- Garantire la **sicurezza** degli operatori
- **Ridurre l'inquinamento** ambientale
- Contenere i **costi aziendali** relativi ai trattamenti antiparassitari e diserbanti

CONTROLLI delle attrezzature per l'applicazione dei PFS (art. 12 D.Lgs. 150/2012)

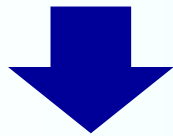
OBIETTIVI SPECIFICI

Distribuire una dose di formulato commerciale su di un target in modo da consentire una **uniforme copertura**:

- n° impatti/cm²
- % superficie coperta
- quantità di deposito (ml/cm²)

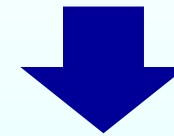
IL PAN E IL CONTROLLO FUNZIONALE DELLE MACCHINE IRRORATRICI

**Macchine irroratrici
in uso**



Entro il 26 novembre 2016 le tipologie di attrezzature previste dal PAN (Cap. A.3.2) sono sottoposte a controllo funzionale periodico

**Macchine irroratrici
nuove di fabbrica**



Le **attrezzature nuove** se acquistate **dopo il 26 novembre 2011** devono essere controllate **entro 5 anni da data acquisto**

L'intervallo fra i controlli non deve superare i **5 anni fino al 31 dicembre 2020** e i **3 anni per le attrezzature controllate dopo tale data**

IL PAN E IL CONTROLLO FUNZIONALE DELLE MACCHINE IRRORATRICI

ATTREZZATURE IN USO DESTINATE AD **ATTIVITÀ IN CONTO TERZI**

‘Come contoterzista si intende il titolare di un’impresa iscritta come tale presso la Camera di Commercio ’

*‘Per le attrezzature destinate ad attività in conto terzi il primo controllo andava effettuato **entro il 26 novembre 2014**’*

***‘L’intervallo tra i controlli successivi
non deve superare i 2 anni’***

IL PAN E IL CONTROLLO FUNZIONALE DELLE MACCHINE IRRORATRICI

**II PAN NEL DEFINIRE LE SCADENZE E GLI
INTERVALLI DEI CONTROLLI HA CLASSIFICATO
LE MACCHINE IRRORATRICI IN 3 CATEGORIE:**

A

- PRIMO CONTROLLO ENTRO IL **26/11/2016**
- **CONTROLLI SUCCESSIVI OGNI 5 ANNI FINO AL 2020 E OGNI 3 ANNI SUCCESSIVAMENTE**

B

- PRIMO CONTROLLO ENTRO IL **26/11/2018**
- **CONTROLLI SUCCESSIVI OGNI 6 ANNI**

C

- ATTREZZATURE **ESONERATE** DAI CONTROLLI FUNZIONALI PERIODICI

IL PAN E IL CONTROLLO FUNZIONALE DELLE MACCHINE IRRORATRICI

**Attrezzature da sottoporre a controllo funzionale
entro il 26 novembre 2016 (CATEGORIA A):**

- **GRUPPO A1:** Macchine irroratrici per la distribuzione su **COLTURE A SVILUPPO VERTICALE**
- **GRUPPO A2:** Macchine irroratrici per la distribuzione su **COLTURE A SVILUPPO ORIZZONTALE**
- **GRUPPO A3:** Macchine irroratrici impiegate per i **TRATTAMENTI ALLE COLTURE PROTETTE**

Controlli ogni
5 anni fino
al **2020** e
ogni **3** dopo

- **ATTREZZATURE MONTATE SU TRENI**

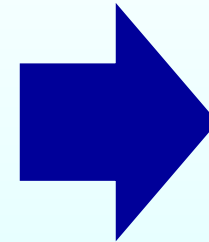
Controlli
ANNUALI

IL PAN E IL CONTROLLO FUNZIONALE DELLE ATTREZZATURE USATE DAI **CONTOTERZISTI**

ATTREZZATURE IN USO:

CATEGORIA A:

**Il primo controllo doveva
essere effettuato entro il 26
novembre 2014**



**Controlli
ogni 2 anni**

ATTREZZATURE NUOVE:

CATEGORIA A:

**Il primo controllo deve essere effettuato entro
2 anni dalla data di acquisto**

IL PAN E IL CONTROLLO FUNZIONALE DELLE MACCHINE IRRORATRICI

**Attrezzature da sottoporre a controllo funzionale
secondo scadenze ed intervalli differenti**

CATEGORIA B

- GRUPPO B1: Devono essere sottoposte a controllo funzionale entro il **26 novembre 2018**

Controlli
ogni **6 anni**

- GRUPPO B2: Scadenza da definire mediante l'emanazione di un apposito decreto legislativo a seguito dell'approvazione delle metodologie di prova per i controlli

Controlli
ogni **6 anni**

- All'interno del gruppo B2 i dispositivi termo-nebbiogeni (cd. fogger) sono soggetti ad intervalli differenti

Controlli
ogni **3 anni**

IL PAN E IL CONTROLLO FUNZIONALE DELLE MACCHINE IRRORATRICI

**Irroratrici da sottoporre al controllo funzionale entro il 26
novembre 2018: CATEGORIA B1**

Irroratrici con banda $\leq$ ai 3 m trattati

**Irroratrici che distribuiscono il
prodotto a bande, abbinate a
macchine operatrici**

**Barre irroratrici DOTATE DI
SCHERMATURA, per il diserbo
localizzato**

Montate su SEMINATRICI e SARCHIATRICI



IL PAN E IL CONTROLLO FUNZIONALE DELLE MACCHINE IRRORATRICI

Irroratrici da sottoporre al controllo funzionale con
CATEGORIA B2
scadenza da definire

**ATTREZZATURE PER L'APPLICAZIONE DI
FITOFARMACI IN FORMA SOLIDA O
GRANULARE**

Impolveratrici



Microgranulatori

BARRE UMETTANTI



**ATTREZZATURE
PER IL
TRATTAMENTO
/CONCIA
MECCANIZZATA
DELLE SEMENTI**

FOGGER



**ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE/INIEZIONE
DI PRODOTTI NEL TERRENO**



dr. agr. G. CARRERAS

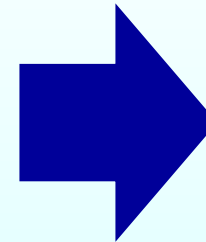
n. 21

IL PAN E IL CONTROLLO FUNZIONALE DELLE ATTREZZATURE USATE DAI **CONTOTERZISTI**

ATTREZZATURE IN USO:

CATEGORIA B:

**Devono essere controllate
entro il 26 novembre 2018**



**Controlli
ogni 4 anni**

ATTREZZATURE NUOVE:

CATEGORIA B:

**Il primo controllo deve essere effettuato entro
2 anni dalla data di acquisto**

IL PAN E IL CONTROLLO FUNZIONALE DELLE MACCHINE IRRORATRICI

**Macchine irroratrici ESONERATE dai controlli funzionali:
CATEGORIA C**

**1. irroratrici portatili e spalleggiate,
azionate dall'operatore a pressione e non**



**2. irroratrici spalleggiate a motore
senza ventilatore**



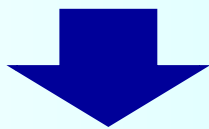
IL PAN E IL CONTROLLO FUNZIONALE DELLE MACCHINE IRRORATRICI

**CHI È INCARICATO DI ORGANIZZARE E GESTIRE LO
SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI FUNZIONALI**

Regioni/Province Autonome



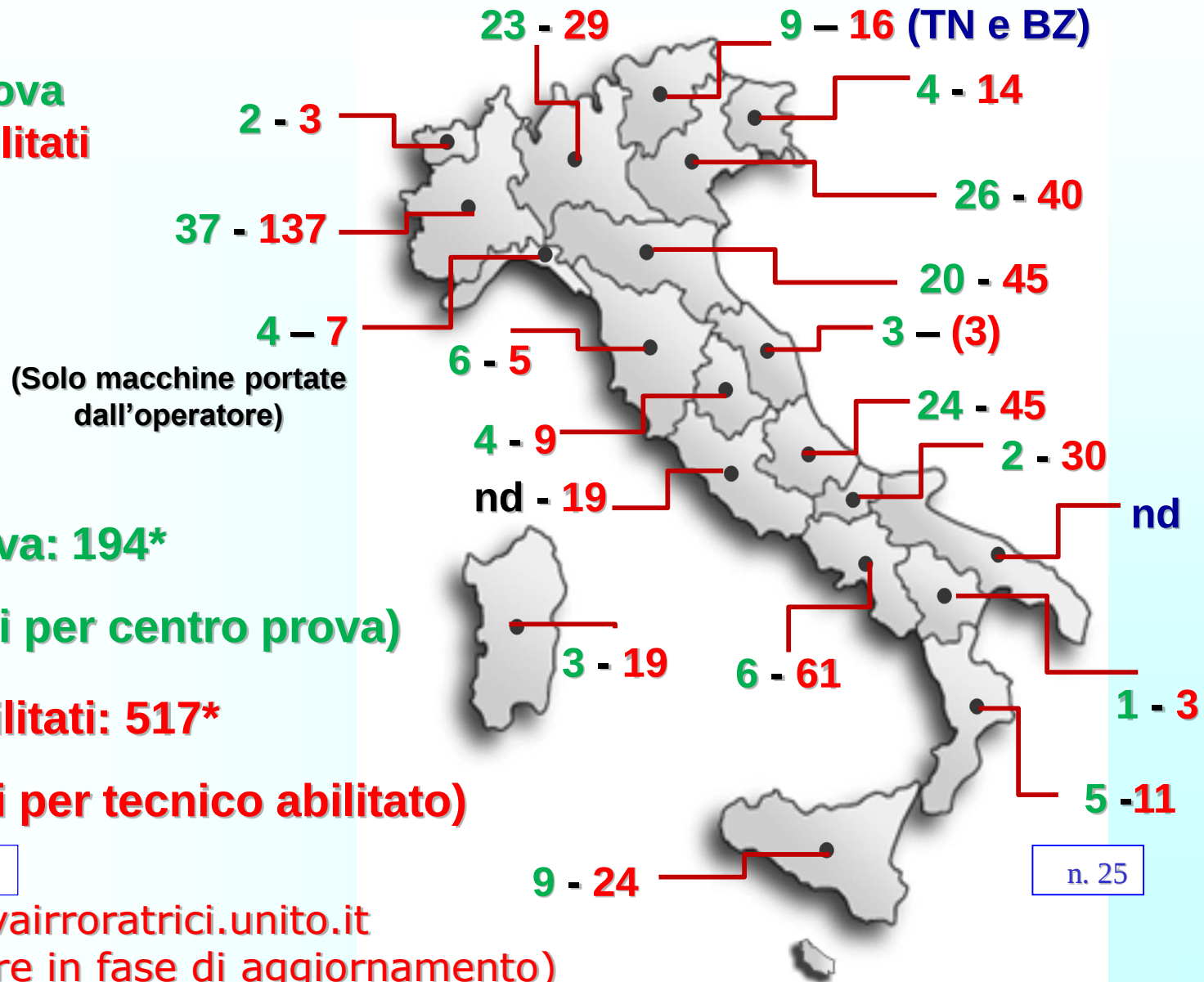
**autorizzano i CENTRI PROVA e i TECNICI
ABILITATI per svolgere i controlli funzionali**



**i CENTRI PROVA ed i TECNICI AUTORIZZATI vengono
inseriti nel DATABASE NAZIONALE ENAMA/DISAFA**

CENTRI PROVA RICONOSCIUTI O IN FASE DI RICONOSCIMENTO E TECNICI ABILITATI

 Centri Prova
 Tecnici abilitati



Tot. Centri Prova: 194*

(3108 irroratrici per centro prova)

Tot. Tecnici abilitati: 517*

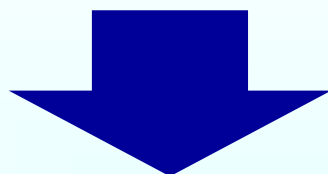
(1180 irroratrici per tecnico abilitato)

dr. agr. G. CARRERAS

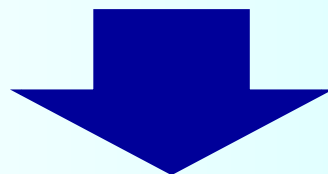
*www.centriprovairroratrici.unito.it
(database sempre in fase di aggiornamento)

IL PAN E IL CONTROLLO FUNZIONALE DELLE MACCHINE IRRORATRICI

**RIDOTTISSIMO NUMERO DI MACCHINE
IRRORATRICI AD OGGI CONTROLLATE**



**IMPOSSIBILITA' DI RISPETTARE LE
SCADENZE DEL PAN E DELLA
DIRETTIVA 128 (26 novembre 2016)**



**PROBABILI PESANTI SANZIONI
ECONOMICHE DA PARTE DELLA UE**